

Statuto della Fondazione Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer - Ente del Terzo Settore**Art. 1 – Costituzione e sede**

È istituita, ai sensi del Titolo II del Codice Civile e dell'art. 20 del D.Lgs. nr. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS"), la fondazione denominata "Fondazione Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer – Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "Fondazione Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer – ETS".

La Fondazione trae origine dal testamento segreto del 6 aprile 1924 e dal codicillo del 30 novembre 1925, aperti e pubblicati con atti del 27 marzo e del 27 aprile 1927 a rogito del Notaio dott. Antonio Bernardi di Crema. Con tali disposizioni, la signora Marianna Dé Conti Donati fu Giovanni, vedova Preyer, destinava a tale scopo l'universalità dei propri beni immobili siti in Casalmorano. In ottemperanza alla volontà testamentaria, nel 1953 fu inaugurata la sede della Casa di Riposo e avviata la relativa attività, sotto la guida del Presidente e Parroco don Albino Ghidetti.

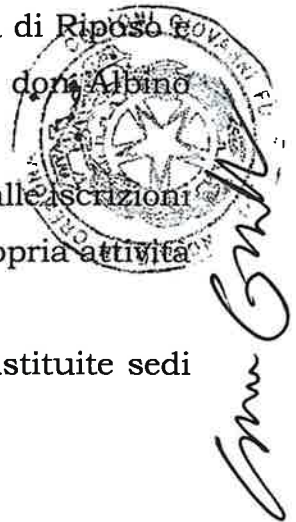
La Fondazione ha sede legale in Casalmorano, all'indirizzo risultante dalle iscrizioni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e uffici operativi sul territorio.

Art. 2 – Scopi

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo istituzionale, si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, secondo le indicazioni fornite in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle sue Commissioni.

Nei rapporti con i propri assistiti, la Fondazione promuove il perseguimento di una crescita integrale della persona umana secondo i dettami della Dottrina Cattolica. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nello spirito della carità cristiana, a beneficio di persone svantaggiate per ragioni di anzianità, disabilità fisica o emarginazione sociale.



pell

Non perseguendo fini di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione saranno integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Nell'ambito delle attività indicate all'art. 3, la Fondazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Art. 3 – Attività

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere la Fondazione sono comprese nel primo comma dell'art. 5 del CTS, e sono le seguenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016 e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS (lettera u).

La Fondazione potrà inoltre esercitare, con i criteri e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS, ulteriori attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà svolgere l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS e, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. La Fondazione, in coerenza con le proprie origini ispirate ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, può dotarsi di un servizio di assistenza religiosa a favore degli ospiti e del personale, da svolgersi all'interno della struttura. Tale servizio sarà organizzato secondo il rito e le pratiche del culto cattolico, attraverso la presenza di personale religioso debitamente autorizzato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.

Le modalità di svolgimento del servizio religioso saranno regolate da appositi accordi tra il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la Parrocchia di Casalmorano, o altro soggetto ecclesiastico individuato dalla Diocesi. Tali accordi disciplineranno orari, spazi, responsabilità e condizioni per l'accesso al servizio da parte del personale religioso.

Nel rispetto dei valori costituzionali e del Codice del Terzo Settore, all'interno della Fondazione sarà sempre garantita la piena libertà di coscienza, di religione e di culto. Nessun ospite, familiare, volontario o dipendente potrà essere oggetto di discriminazione, condizionamento o esclusione in ragione del proprio credo religioso o dell'eventuale non adesione ad alcun culto.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità e degli scopi di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dai beni mobili e immobili come riportato negli atti di conferimento;
- dai redditi del proprio patrimonio;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- dall'attività di raccolta fondi;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- dai proventi delle attività di interesse generale esercitate;
- dalle attività diverse.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili tutte le ipotesi previste dalle lettere a) fino alla lettera e) dell'art. 8, comma 3, CTS.

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, di enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 6 – Nomina Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Tre consiglieri sono membri di diritto, nelle seguenti persone:

- il Parroco pro tempore della Parrocchia di Casalmorano, o un suo delegato;
- un delegato dall'Ordinario Diocesano;
- il Sindaco del Comune di Casalmorano, o suo delegato.

I restanti due membri sono nominati a maggioranza dai tre membri di diritto.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino all'atto di designazione del relativo successore.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, i soggetti indicati all'art. 2382 del Codice Civile.

Tutti i consiglieri, indipendentemente dalla modalità di nomina, hanno parità di diritti e di doveri nell'ambito dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro esercizi, e precisamente fino alla data di convocazione del Consiglio chiamato ad approvare il bilancio relativo al quarto esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno: il Presidente e il Vice Presidente, al quale spettano funzioni suppletive in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Ai consiglieri non spetta compenso, salvo rimborso delle spese documentate.



Art. 7 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante invito scritto, sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC o REM).

I Consiglieri non membri di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio può, con propria deliberazione, conferire incarichi particolari o delegare specifiche funzioni ad alcuni dei suoi membri.

Il Segretario/Direttore Generale della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive.

I verbali delle sedute del Consiglio e delle relative deliberazioni sono redatti dal Segretario/Direttore Generale e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

Handwritten signature

Il Consiglio può riunirsi anche con modalità telematiche, prevedendo la partecipazione da luoghi diversi mediante collegamenti audio/video, a condizione che siano garantiti:

- i) la contestualità delle comunicazioni tra i partecipanti;
- ii) il metodo collegiale;
- iii) i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i Consiglieri.

Art. 8 – Competenze

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettano al Consiglio:

- a) la programmazione annuale dell'attività istituzionale della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13 CTS, nonché del bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, ove obbligatorio o redatto su base volontaria;
- c) l'approvazione delle convenzioni con enti e istituzioni operanti nel settore di riferimento;
- d) la nomina del Direttore, del Segretario Generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti della Fondazione;
- e) le deliberazioni relative alla destinazione dei fondi patrimoniali, nel rispetto dei limiti del CTS;
- f) le deliberazioni in materia di atti patrimoniali rilevanti, quali acquisti e vendite immobiliari, accettazione di eredità, donazioni e liberalità, assunzione di obbligazioni, operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;
- g) le deliberazioni relative alla partecipazione ad altri enti o società, di qualsiasi tipo;
- h) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e operativi;
- i) le modifiche statutarie, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- j) la nomina dell'organo di controllo interno e, ove previsto, dell'organo di revisione legale dei conti.

Art. 9 – Presidente, Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, agisce e resiste in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati.

Presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della conduzione generale e del buon andamento delle attività della Fondazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte delle proprie funzioni, in via transitoria o permanente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente nei confronti dei terzi.

Il Presidente può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Art. 10 – Segretario/Direttore generale

Il Segretario/Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione e nella loro presentazione agli organi collegiali, collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla redazione degli schemi di bilancio d'esercizio e di bilancio sociale.

Il Segretario/Direttore Generale cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, è responsabile del buon andamento dell'amministrazione, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive e redige i relativi verbali.

Art. 11 – Durata esercizio sociale



La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Per ciascun esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13 CTS, entro 180 giorni dalla sua chiusura e comunque in tempo utile per permetterne il tempestivo deposito dello stesso presso il Runts.

Entro il medesimo termine, il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla redazione del bilancio sociale, qualora sia previsto per legge o venga predisposto su base volontaria, ai sensi dell'art. 14 CTS.

La Fondazione tiene le scritture contabili previste dal CTS e dal Codice Civile.

Art. 13 – Organo di Controllo e Revisione Legale

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, cui sono affidati i compiti previsti dall'art. 30 CTS.

Nel caso in cui siano nominati più componenti, l'organo assume forma collegiale; in tal caso, i suoi membri eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio dei Controllori. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia collegiale, sarà composto da tre membri effettivi, che al suo interno nomineranno il Presidente.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi, a decorrere dalla data di nomina, ed è rieleggibile. Il mandato si intende concluso alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia collegiale, la cessazione di un membro prima della scadenza comporterà la necessità che il Consiglio di Amministrazione nomini il suo sostituto, che scadrà alla scadenza originaria dell'Organo di controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabile;

- c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e il suo concreto funzionamento;
- d) svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, anche individualmente, effettuare atti di ispezione e controllo e, a tali fini, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 30, comma 6, CTS, l'Organo di Controllo può esercitare anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti, a condizione che tutti i suoi componenti siano Revisori Legali iscritti nel registro previsto dal d.lgs. 39/2010.

Qualora la Fondazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'art. 31 CTS, è obbligatoria la nomina di un Revisore Legale o di una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Tale obbligo sussiste anche in presenza di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 10 CTS.

Il Revisore Legale dei Conti, se distinto dall'Organo di Controllo, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per tre esercizi, è rieleggibile e il suo mandato si intende concluso alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico.

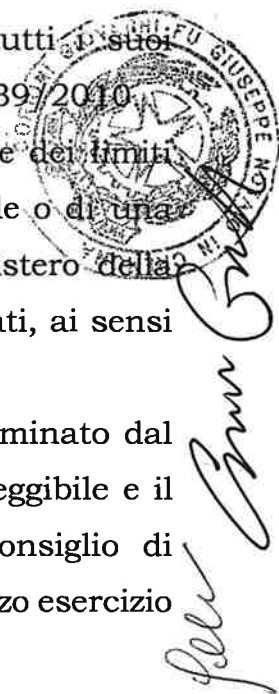
Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige l'apposita relazione da allegare al bilancio d'esercizio.

Per l'espletamento del proprio incarico ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

All'Organo di Controllo e/o al Revisore Legale dei Conti spetta un compenso, determinato all'atto della nomina.

Art. 14 - Volontari

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 – Estinzione e scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 16 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di ente del Terzo Settore

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 CTS.

In caso di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per perdita dei requisiti, in assenza di scioglimento della Fondazione, il patrimonio netto maturato nel periodo in cui la Fondazione è stata iscritta nel Registro è devoluto agli enti di cui al comma precedente.

Art. 17 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS,
del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Gelli Vigor

Anna



U

